



# COMUNE DI TEANO

PROVINCIA DI CASERTA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA

CONVOCAZIONE PRIMA N. 15

**Oggetto: modifica regolamento IUC. Approvazione piano finanziario e tariffe tari 2015. Modifiche regolamento COSAP. Scadenze TARI 2015 e acconto servizio idrico 2015.**

L'ANNO DUEMILAQUINDICI IL GIORNO 29 DEL MESE DI LUGLIO ALLE ORE 18,42 con la continuazione, convocato con atto del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala consiliare, a seguito di appositi avvisi, regolarmente notificati a ciascun consigliere comunale.

Assume la Presidenza Il Presidente del Consiglio Avv. Carlo Cosma Barra , ai sensi dell'art. 28 , comma 4 del vigente Statuto .

Effettuato l'appello, risultano:

1^ Appello

1)Nicola DI BENEDETTO		assente
2)Eluisa MONTEFORTE	presente	
3)Gemma TIZZANO		assente
4)Adele PASSARETTI	presente	
5)Manuela RAPA	presente	
6)Vincenzo TRANQUILLO	presente	
7)Mario MIGLIOZZI	presente	
8)Carlo Cosma BARRA	presente	
9)Aurelia ZANNI	Presente	
10)Renato BELLITTI	presente	
11)Giuseppe DI GIROLAMO	presente	
12)Domenico LAURENZA	presente	
13)Valerio Marcello TOSCANO	Presente	
14)Rosaria PENTELLA	presente	
15)Carmina LONARDO		assente
16)Giovanni Scoglio		assente
17)Alfredo D'ANDREA	presente	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Patrizia Cinquanta .

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

-che l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, ed a una componente riferita ai servizi, che a sua volta è articolata nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);

-che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto riguarda l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale dell'8/09/14 n.25, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento disciplinante l'Imposta Unica Comunale –IUC;

CONSTATATO che successivamente all'approvazione del suddetto regolamento sono intervenute alcune modifiche legislative e che successivi approfondimenti della materia hanno portato a nuove valutazioni da parte di questa Amministrazione sia in materia di IUC che COSAP;

ATTESO che si rende necessario recepire nei regolamenti le suddette modifiche legislative e di inserire le risultanze delle ulteriori valutazioni effettuate da parte di questa Amministrazione, in conformità alle indicazioni d'indirizzo ricevute dall'Assessore alle Finanze, così come riportate nell'allegato denominato "REGOLAMENTO IUC 2015 MODIFICATO" che viene accluso alla presente proposta di deliberazione e nel nuovo testo dell'art.17 del regolamento COSAP;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali debbono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la nota del 28-02-2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

CONSIDERATO altresì, che con appositi provvedimenti deliberativi deve essere approvato il piano finanziario per la componente TARI (Tassa sui rifiuti) e determinazione

delle relative tariffe, nonché fissate le aliquote e le detrazioni dell'IMU (Imposta Municipale Propria) e della TASI (Tassa sui servizi indivisibili);

RITENUTO necessario stabilire anche le scadenze ed il numero di rate per la riscossione della TARI 2015 e del servizio idrico integrato;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTI i pareri espressi (*art. 49D.Lgs.267/2000*)

### **DELIBERA**

1) di rettificare e modificare il vigente Regolamento IUC così come riformulato nell'allegato denominato "REGOLAMENTO IUC 2015 modificato", che pertanto costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, in particolare vengono modificati/integrati i seguenti articoli :

**(Regolamento IMU)**

- a) Il comma 4 dell'art.7 viene sostituito dal seguente : ***"4. Sui fabbricati e le aree edificabili si applica l'aliquota ordinaria deliberata dall'Organo Consiliare del Comune, ferme le riduzioni eventualmente previste col presente regolamento"***;
- b) All'art.7 dopo il comma 4 viene inserito il comma 4-bis: ***" 4-bis. Sui terreni agricoli si applica l'aliquota base dello 0,76 % o quella specificatamente deliberata dall'Ente, ferme le riduzioni eventualmente previste col presente regolamento"***;
- c) Nell'art.8, primo comma dopo le parole "figli" viene aggiunto ***" e genitori"***;
- d) Nell'art.8 vengono modificati i commi 4 e 5 ed inserito il comma 4-bis come segue : ***" 4. La riduzione di 0,3 punti percentuali si applica anche all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Resta fermo quanto previsto nell'art.11, comma 1, lettera f)"***; ***" 4bis. L'aliquota di base o quella deliberata dall'Ente per i terreni agricoli è ridotta di 0,3 punti percentuali per i terreni coltivati esclusivamente a castagneto"***; ***"5. Le condizioni per usufruire della riduzione di cui ai commi 3, 4 e 4bis sono documentate con la dichiarazione IMU"***;
- e) Nell'art.9, primo comma, viene cancellata la ***lettera f)***;
- f) All'art.11, comma 1, viene aggiunta la lettera f) : ***"f) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sono escluse le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9"***.

**(Regolamento TASI)**

- g) Nell'art.8 è inserito il comma 2 : “ **2. L'imposta è ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso**”.

**(Regolamento TARI)**

- h) Nell'art.6, comma 8, le parole “30 novembre” sono sostituite da “**30 settembre**”;
- i) Nell'art.9, comma 4, le parole “30 novembre” sono sostituite da “**30 settembre**”;
- j) All'art.9 è aggiunto il comma 11, “**11. Il tributo è ridotto di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso**”.
- k) **All'art. 9 viene aggiunto il seguente comma 12: “il tributo è ridotto del 20% per le cosiddette “case sparse” ove il servizio di raccolta viene svolto con cadenza bisettimanale. La riduzione non è cumulabile con quella prevista nel primo comma lettera d).**

- 2) di modificare l'art.17 del regolamento COSAP così come risulta dall'allegato “**modifica art. 17 regolamento COSAP**”;
- 3) di approvare il piano finanziario TARI e relative tariffe 2015 così come risulta dall'apposito allegato;
- 4) di confermare le aliquote IMU e TASI del 2014;
- 5) di confermare l'aliquota base del 7,6 per mille per i terreni agricoli;
- 6) di prevedere il pagamento della TARI 2015 in TRE rate con le seguenti scadenze : **15 settembre; 15 ottobre, 15 novembre 2015;**
- 7) di provvedere alla riscossione in acconto del servizio idrico integrato relativo all'anno 2015 in due rate con scadenza **30 settembre e 31 ottobre 2015;**
- 8) di prevedere, in relazione alla previsione dell'art.9, comma 7 del regolamento TARI (autocompostaggio), che, allorquando non sia possibile concedere l'esenzione totale, la riduzione determinata in modo forfettario non sia comunque inferiore al 20% del tributo, fermo restando il rispetto e la sussistenza delle condizioni e procedure previste dall'apposito disciplinare comunale;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità in premessa indicate;
- 10) di pubblicare sul sito istituzionale del Comune il regolamento suddetto così come rettificato e modificato con la presente deliberazione;
- 11) di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Presidente dà inizio alla trattazione dell'argomento.

Prima però chiede la parola il CC Monteforte per fare istanza al Consiglio di votare separatamente sui singoli punti contenuti nella proposta di deliberazione.

Il Presidente chiarisce che si potrà votare sui singoli punti, ma alla fine ci dovrà essere comunque la votazione riassuntiva globale così come risultante dalla proposta.

Dichiarata quindi aperta la discussione, interviene il CC D'Andrea per chiedere se il parere espresso da dr. Zanni sulla proposta di delibera, trattandosi di un parere articolato, sia favorevole o sfavorevole e quindi se il Consiglio, chiamato ad esprimersi sull'argomento, voti in base ad un parere favorevole o sfavorevole.

Risponde il relatore, Ass. Sacco, chiarendo che al riguardo il dott. Zanni ha espresso un suo parere circa la conciliabilità del contenuto della proposta con il bilancio in via di approvazione, valutazione che il Consiglio, se ritiene, può superare.

Il dr. D'Andrea chiede ulteriori chiarimenti, sulla possibilità di superare il parere del Responsabile da parte del Consiglio, chiarimenti che vengono forniti dall'Assessore Sacco il quale puntualizza che la riduzione IMU proposta per i terreni coltivati a castagneto ha la chiara finalità di ridurre il carico fiscale per quei contribuenti che negli ultimi anni hanno visto azzerare la produzione di castagne, e quindi del relativo reddito, a seguito della nota vicenda che ha colpito il settore, talché si è ritenuto corretto, e non discriminate, prevedere una simile agevolazione, che comporterebbe minori entrate stimate in circa 5.000/6.000 euro, importo sicuramente conciliabile con gli equilibri di bilancio dell'Ente.

Analogo discorso va fatto per l'esenzione COSAP proposta per le Associazioni senza finalità lucrative, le quali possono ottenere l'esenzione provando la non lucratività dell'attività svolta e l'espletamento di manifestazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio, finalità certamente meritevoli che l'Ente supporta proprio con la concessione di uno "sgravio" fiscale. Anche in questo caso si tratterebbe di una minore entrata di qualche migliaio di euro, parimenti compatibile con gli equilibri di bilancio.

Il CC D'Andrea allora dichiara che non va bene approvare da parte del CC una delibera che è favorevole ma nel contempo sfavorevole, trattasi di un parere contraddittorio, per cui risulta rischioso approvare la delibera con un parere del genere. Sarebbe stato sicuramente preferibile mettersi a "tavolino" con l'ufficio preposto e stabilire un testo comune, munito su tutti i punti della proposta del parere univocamente favorevole.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanime favorevole (n. 13 Consiglieri presenti e votanti) approva la proposta del CC Monteforte delle votazioni separate.

Subito dopo, il relatore procede ad illustrare al Consiglio le modifiche al Regolamento IUC con particolare riferimento al regolamento IMU, indicando gli articoli da modificare le motivazioni a sostegno delle modifiche proposte.

Trattasi quindi di una proposta passata in Giunta, che la Giunta ora rimette al Consiglio.

Interviene il CC Toscano, che fa rilevare che la somma di € 6.000,00 stimata per l'agevolazione a favore dei castagneti è ridicola se suddivisa tra tutti i produttori di castagne; risulterebbero infatti pochi euro per ogni proprietario di castagneti.

L'Ass. Sacco replica che trattasi di una riduzione e non di una esenzione totale che va comunque calcolata (e concessa) con riferimento ai soli terreni coltivati esclusivamente a castagneto.

Interviene allora il CC D'Andrea per far rilevare che con questa modifica si realizza una vicinanza puramente morale, simbolica, ai proprietari terrieri e una discriminazione rispetto ad altri produttori agricoli, ad esempio sarebbe stato più corretto concederla anche ai proprietari di terreni coltivati a pescheto.

Sul punto l'Assessore Sacco precisa che le condizioni di crisi dei castagneti perdurano già da anni rispetto a quanto si sta ora registrando per i pescheti, quindi la paventata discriminazione non appare fondata.

L'Assessore Sacco continua ad illustrare le modifiche al Regolamento IUC, che comprende IMU, TASI e TARI chiarendo che questa prima illustrazione comprende le modifiche al Regolamento IMU, ma sono previste anche modifiche al Regolamento TASI e TARI indicando la ratio delle stesse, ossia il recepimento delle disposizioni della legge 80/2014 in base alle quali i cittadini italiani iscritti all'AIRE, e già pensionati nei rispettivi paesi, potranno godere di una riduzione di due terzi della TASI e della TARI, nonché l'assimilazione all'abitazione principale per l'IMU, il tutto relativamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia e non locata.

Introduce poi al Consiglio la problematica TARI per le cd "case sparse" sul territorio del Comune di Teano. L'anno scorso il Consiglio ha approvato una precisa regolamentazione circa le case sparse, prevedendo che i cittadini, al fine di ottenere la riduzione allora vigente del 70%, dichiarassero, entro un termine perentorio, l'assenza del servizio di raccolta dei rifiuti. Quest'anno, dopo l'esperienza dello scorso anno e dopo aver constatato che il servizio viene espletato su tutto il territorio comunale, ma con modalità e tempistiche differenti, viene proposta la riduzione del 20% della tariffa per le cosiddette case sparse ove la raccolta avviene con cadenza bisettimanale.

Pertanto, rispetto allo scorso anno, ove era previsto il pagamento del 100% della tariffa, quest'anno si pagherà l'80% della tariffa a cui va sommato anche l'ulteriore beneficio (parimenti incrementato quest'anno) del 20% per l'autocompostaggio, raggiungendo così una riduzione complessiva del 40%.

Interviene il CC D' Andrea anche sul problema "case sparse": l'Ente, continua il Consigliere agevola il castagneto e poi dà una mini stangata alle case sparse. Nel merito, non è d'accordo sulle modifiche proposte, perché la solidarietà con i proprietari di castagneti è puramente simbolica, mentre sulle case sparse si dà una mini stangata. L'Ass. Sacco replica dando le motivazioni della scelta effettuata, chiarendo che la legge prevede il pagamento della TARI nella misura massima del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio e del 30% in caso di mancata raccolta dei rifiuti, per le case sparse il servizio e la raccolta dei rifiuti ci sono, ancorché non tutti i giorni, per tale ragione è possibile (ed è corretto) prevedere soltanto una riduzione della tariffa, così come proposto.

Non è affatto una stangata, anzi vi è una consistente e palese riduzione rispetto alla tassazione del 2014.

Infine, le due situazioni relative ai castagneti ed alle case sparse non appaiono per nulla comparabili.

Interviene il Presidente per chiarire che, riguardo al problema rifiuti, è stata attivata l'isola ecologica (che ha dei costi da sostenere) per aiutare anche le case sparse, ma con modalità diverse a seconda che usufruiscono o meno del servizio; il Presidente non vede infranto né il principio della legittimità né il principio della perequazione relativamente alle cd. case sparse.

Il CC Pentella interviene per chiedere ulteriori spiegazioni sulle riduzioni alle cd "case sparse".

L'Ass. Sacco precisa che il Regolamento continua a prevedere la riduzione del 30% per le case sparse che hanno le caratteristiche di "fabbricati rurali ad uso abitativo", riduzione non cumulabile con quella ora proposta del 20%, in più si potrà usufruire della riduzione per l'autocompostaggio, che è bene precisarlo è di esenzione totale in base alla norma regolamentare del comune, che però non è stata mai attuata dalla struttura amministrativa, sicché gli uffici hanno deciso di concedere una mera riduzione forfettaria del 10%, riduzione ritenuta dall'Amministrazione insufficiente, talché ne ha proposto l'innalzamento al 20%.

Precisa, inoltre, che detta riduzione è cumulabile sia con quella del 20% (per le case sparse) che con quella del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo.

A questo punto il Presidente pone ai voti la modifica al Regolamento IUC di cui al punto 1) della proposta di delibera.

Il Consiglio Comunale con la seguente votazione : Con. presenti n. 13 Astenuti n. 1 ( Il Presidente ) Voti favorevoli n. 9, Voti contrari n. 3 ( Pentella , Toscano, D'Andrea ) , approva il punto 1) della proposta di deliberazione.

Si passa quindi a trattare la modifica al Regolamento COSAP, art. 17.

Interviene il CC Toscano per far rilevare che , ad oggi , alle ore 20,08 l'allegato relativo alla modifica dell'art.17del Regolamento COSAP non è stato ancora pubblicato, come avrebbe dovuto, insieme alla delibera di Giunta di approvazione di questo argomento ; motivo per cui chiede al consiglio di rinviare l'argomento ad una prossima seduta.

Dopo una breve discussione , il Presidente alle ore 20,14 sospende la seduta per una breve pausa . Il consiglio riprende alle ore 20,29 ed il presidente dispone nuovamente l'appello per la verifica del numero legale dei Consiglieri intervenuti. L'appello dà come esito n. 13 Cons. presenti e n. 4 assenti ( Sindaco,Tizzano, Lonardo, D'Andrea) : la seduta è quindi valida e può proseguire.

Ripresa la seduta, il Presidente , a margine di quanto detto dal Cons. Toscano , comunica che si è provveduto a verificare che negli atti messi a disposizione e non ritirati da parte dei Consiglieri , sono regolarmente presenti tutti gli allegati . A questo punto , dovendo tenere in considerazione quanto esposto dal Cons. Toscano e rilevando i limiti dell'errore materiale , che non inficia la regolarità di una eventuale deliberazione del Consiglio Comunale sovrano in materia, chiede al segretario generale di esprimersi su quanto detto. Il Segretario Generale, richiesto dal Presidente sull'argomento, comunica, a suo modesto avviso, che la deliberazione originale, come adottata dalla Giunta, risulta completa in tutti i suoi elementi ed allegati; di conseguenza la documentazione messa a disposizione dei Consiglieri Comunali è risultata completa in tutti i suoi elementi ed allegati. Pertanto la pubblicazione della deliberazione di Giunta è avvenuta per l'atto deliberativo ed i suoi allegati ad eccezione di quello relativo al Regolamento COSAP che, per mero errore materiale, è sfuggito alla pubblicazione. Per cui , ferma restando la necessità di procedere con urgenza alla integrazione della pubblicazione riguardo all'allegato de quo, si precisa che l'approvazione da parte della Giunta dei Regolamenti di competenza consiliare è atto facoltativo, trattandosi di atti di competenza dell'Organo Consiliare. Alla luce di ciò , si rinviene la necessità di regolarizzare quanto prima da parte degli uffici la completa pubblicazione, in tutti i suoi allegati, di una delibera di Giunta assunta facoltativamente dalla stessa.

Dopo la conclusione dell'intervento del Segretario Generale , il CC Toscano chiede che la presente deliberazione venga trasmessa in Prefettura. Il CC. Pentella interviene sull'argomento per lamentare come sempre la mancanza dei documenti a disposizione dei Consiglieri: ritiene altresì che la mancanza dell'allegato sia essenziale per la pubblicazione della deliberazione.

Terminato l'intervento del CC Pentella, il Presidente pone ai voti la proposta del CC Toscano di rinvio dell'argomento per le motivazioni sopra riportate.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese espressa per alzata di mano dà il seguente esito:

Presenti n. 13 Consiglieri

Astenuti n. 1 ( il Presidente)

Voti favorevoli n. 3 ( Pentella,Toscano, D'Andrea)

Voti contrari n. 9 (la Maggioranza)

Respinge la richiesta di rinvio dell'argomento ad altra seduta.

Terminata la votazione , l'Assessore Sacco riprende la trattazione dell'argomento illustrando le modifiche proposte in materia di COSAP, ribadendo sostanzialmente quanto già detto in precedenza sul punto.

Terminato l'intervento del relatore, il Presidente pone ai voti le modifiche al Regolamento COSAP di cui al punto 2) della proposta di deliberazione.

Il Consiglio Comunale, con votazione palese espressa per alzata di mano dà il seguente esito.

Consiglieri presenti n. 13

Astenuti n. 1 ( il Presidente)

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 3 ( Pentella , Toscano , D'Andrea)

Approva il punto 2 ) della proposta di deliberazione.

Terminata la votazione sul punto 2), l'Ass. Sacco passa a relazionare sul punto 3) della proposta di deliberazione, Piano Finanziario e relative tariffe TARI 2015, indica dettagliatamente i costi che compongono il piano economico-finanziario della TARI, nonché l'entità delle agevolazioni/riduzioni concesse, raffrontando il totale del costo da finanziare con l'importo del ruolo TARI del 2014, da cui si evince che per coprire integralmente il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 2015, come prescritto dalla legge, è necessario incrementare le tariffe della TARI del 7%, proprio come risulta dalla proposta di delibera.

Interviene il CC Pentella per dichiarare la sua insoddisfazione a causa dell'inserimento dell'incremento della tariffa facendo presente tra l'altro che la raccolta differenziata sta funzionando e questo, secondo le previsioni dovrebbe aver determinato una riduzione dei costi che invece aumentano di anno in anno.

Replica il Presidente per chiarire che queste somme erano già state previste per l'anno scorso, perché trattasi di un adeguamento sui costi del personale a favore della Ditta che gestisce il servizio. Quanto alla raccolta differenziata nel tempo produrrà certamente riduzioni sui costi, ma nel medio e lungo periodo.

Il CC Pentella fa allora rilevare che risulta necessario indire una gara per la gestione dei rifiuti, anziché fare proroghe su proroghe.

Al riguardo, il Presidente comunica che l'Amministrazione Di Benedetto sta stipulando una apposita convenzione con il CONAI per la raccolta differenziata e ha in itinere una serie di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza al riciclo ed al rispetto delle norme a tutela dell'ambiente.

Infine il CC Pentella fa presente al Consiglio l'opportunità di non concentrare le scadenze delle bollette in limitati periodi temporali.

Terminati gli interventi, il Presidente pone ai voti l'argomento relativo al Piano Finanziario e tariffe TARI anno 2015, di cui al punto 3) della proposta .

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese espressa per alzata di mano dal seguente esito:

Consiglieri presenti n. 13

Astenuti n. 1 ( il Presidente)

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 3 ( Pentella , Toscano , D'Andrea)

Approva il punto 3) della proposta di deliberazione.

Terminata la votazione l'Ass. Sacco passa alla trattazione degli argomenti di cui al n. 4 )

e 5) della proposta, precisando che l'attuale situazione di bilancio (evidenziando, tra l'altro, una ulteriore riduzione di oltre 300 mila euro dei trasferimenti statali) non consente alcuna variazione (in diminuzione) delle aliquote IMU vigenti, sicché se ne chiede la conferma.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese espressa per alzata di mano dà il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 13

Astenuti n. 1 ( il Presidente)

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 3 ( Pentella , Toscano , D'Andrea)

Approva i punti 4) e 5) della proposta di deliberazione .

Terminata la votazione, l'Ass. Sacco passa alla trattazione dei punti 6) e 7) della proposta, illustrando le motivazioni della materia: servizio idrico 2015 rate e scadenze Tari 2015.

Alle ore 21,15 si allontana dall'aula il CC D'Andrea: sono presenti da questo momento n. 12 Consiglieri Comunale.

Sull'Argomento interviene il CC. Pentella per far rilevare che il numero di rate è ritenuto eccessivo, in un ristretto arco di tempo, rischia di determinare un peggioramento della situazione economico – finanziaria delle famiglie che si troverebbero tartassate dal carico fiscale . I cittadini devono essere messi in condizione di pagare in un arco temporale maggiore per far fronte a tutti i pagamenti.

L'Ass. Sacco replica che si è ancora in ritardo nella riscossione delle annualità pregresse; quest'anno l'ultima rata della TARI 2014 scadeva a maggio, a giugno vi erano le note scadenze IMU/TASI, a luglio ed agosto i cittadini sono chiamati a pagare le imposte e i contributi emergenti dalle dichiarazioni dei redditi, per cui restavano solo i mesi considerati nella proposta.

L'assessore è assolutamente d'accordo sul fatto che i pagamenti vanno dilazionati, ed è proprio quello che ha sempre cercato di fare conciliandolo, però, con le altre scadenze ed esigenze. Quest'anno, poi, vi è la necessità di disporre, entro il 30 novembre, di dati precisi sulla riscossione della TARI e del servizio idrico 2015, per avere piena cognizione dell'entità dei relativi crediti affinché si possa rimodulare (con una variazione di bilancio) il fondo crediti di dubbia esigibilità, che dal 2015 costituisce un vero macigno per la quadratura di bilancio.

Interviene alla fine anche il Presidente per offrire al Consiglio Comunale il suo punto di vista:

Si passa quindi alla votazione sui punti 6) e 7) della proposta.

Il Consiglio Comunale, con votazione palese, espressa per alzata di mano dal seguente esito.

Consiglieri presenti n. 12

Astenuti n. 1 ( il Presidente)

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 2 ( Pentella , Toscano )

Approva i punti 6) e 7) della proposta di deliberazione.

Infine l'Ass. Sacco passa alla trattazione del punto 8) della proposta di deliberazione, afferente l'autocompostaggio, sull'argomento il relatore precisa che la questione è stata già ampiamente illustrata in precedenza, per cui non è necessario aggiungere altro.

Il Presidente, dopo aver fatto alcune precisazioni sulle modalità dell'autocompostaggio, pone ai voti il punto 8) della proposta di delibera.

Il Consiglio Comunale con votazione palese, espressa per alzata di mano dà il seguente esito:

Presenti : n. 12

Consiglieri Astenuti: n. 1 ( Il Presidente)

Voti favorevoli : n. 9

Voti contrari : n. 2 ( Pentella e Toscano)

Approva il punto 8 ) della proposta di deliberazione .

Terminate le operazioni di votazioni singole, il Presidente pone ai voti la proposta di delibera complessiva , così come deliberato in apertura dei lavori consiliari sull'argomento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano dà il seguente esito:

Presenti : n. 12

Consiglieri Astenuti: n. 1 ( Il Presidente)

Voti favorevoli : n. 9

Voti contrari : n. 2 ( Pentella e Toscano)

## DELIBERA

4-Di approvare la proposta deliberativa che precede rettificando e modificando il vigente Regolamento IUC così come riformulato nell'allegato denominato " REGOLAMENTO IUC 2015 modificato", che pertanto, costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, in particolare vengono modificati/integrati i seguenti articoli :

### (Regolamento IMU)

- l) Il comma 4 dell'art.7 viene sostituito dal seguente : ***"4. Sui fabbricati e le aree edificabili si applica l'aliquota ordinaria deliberata dall'Organo Consiliare del Comune, ferme le riduzioni eventualmente previste col presente regolamento"***;
- m) All'art.7 dopo il comma 4 viene inserito il comma 4-bis: ***" 4-bis. Sui terreni agricoli si applica l'aliquota base dello 0,76 % o quella specificatamente deliberata dall'Ente, ferme le riduzioni eventualmente previste col presente regolamento"***;
- n) Nell'art.8, primo comma dopo le parole "figli" viene aggiunto ***" e genitori"***;
- o) Nell'art.8 vengono modificati i commi 4 e 5 ed inserito il comma 4-bis come segue : ***" 4. La riduzione di 0,3 punti percentuali si applica anche all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Resta fermo quanto previsto nell'art.11, comma 1, lettera f)"***; ***" 4bis. L'aliquota di base o quella deliberata dall'Ente per i terreni agricoli è ridotta di 0,3 punti percentuali per i terreni coltivati esclusivamente a castagneto"***; ***"5. Le condizioni per usufruire della riduzione di cui ai commi 3, 4 e 4bis sono documentate con la dichiarazione IMU"***;
- p) Nell'art.9, primo comma, viene cancellata la ***lettera f)***;
- q) All'art.11, comma 1, viene aggiunta la lettera f) : ***"f) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.***  
***Sono escluse le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9"***.

### **(Regolamento TASI)**

r) Nell'art.8 è inserito il comma 2 : “ **2. L'imposta è ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso**”.

### **(Regolamento TARI)**

s) Nell'art.6, comma 8, le parole “30 novembre” sono sostituite da “**30 settembre**”;

t) Nell'art.9, comma 4, le parole “30 novembre” sono sostituite da “**30 settembre**”;

u) All'art.9 è aggiunto il comma 11, “**11. Il tributo è ridotto di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso**”.

v) **All'art. 9 viene aggiunto il seguente comma 12: “il tributo è ridotto del 20% per le cosiddette “case sparse” ove il servizio di raccolta viene svolto con cadenza bisettimanale. La riduzione non è cumulabile con quella prevista nel primo comma lettera d).**

2) di modificare l'art.17 del regolamento COSAP così come risulta dall'allegato “**modifica art. 17 regolamento COSAP**”;

3) di approvare il piano finanziario TARI e relative tariffe 2015 così come risulta dall'apposito allegato;

4) di confermare le aliquote IMU e TASI del 2014;

5) di confermare l'aliquota base del 7,6 per mille per i terreni agricoli;

6) di prevedere il pagamento della TARI 2015 in TRE rate con le seguenti scadenze : **15 settembre; 15 ottobre, 15 novembre 2015;**

7) di provvedere alla riscossione in acconto del servizio idrico integrato relativo all'anno 2015 in due rate con scadenza **30 settembre e 31 ottobre 2015;**

8) di prevedere, in relazione alla previsione dell'art.9, comma 7 del regolamento TARI (autocompostaggio), che, allorquando non sia possibile concedere l'esenzione totale, la riduzione determinata in modo forfettario non sia comunque inferiore al 20% del tributo, fermo restando il rispetto e la sussistenza delle condizioni e procedure previste dall'apposito disciplinare comunale;

9) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità in premessa indicate;

10) di pubblicare sul sito istituzionale del Comune il regolamento suddetto così come rettificato e modificato con la presente deliberazione;

11) di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs.n.267/2000.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva votazione palese espressa per alzata di mano , dal seguente esito:

Presenti : n. 12

Consiglieri Astenuti: n. 1 ( Il Presidente)

Voti favorevoli : n. 9

Voti contrari : n. 2 ( Pentella e Toscano)

### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

**PARERE TECNICO** (art. 49, c. 1 del d.lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, *ribadendo, tuttavia, che non è tecnicamente corretto prevedere esenzioni e riduzioni (IMU- COSAP), senza adeguare la aliquota generale.*

Teano, li \_\_\_/\_\_\_/2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

*Nel contesto delle strutture economico-finanziarie dell'Ente ed in assenza di previsioni esplicite dei flussi di entrata, che solo avrebbero potuto condurre ad una stima economica delle esenzioni/riduzioni.*

(timbro e firma)

Teano, li \_\_\_/\_\_\_/2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(timbro e firma)

Si attesta che il parere non è stato espresso in quanto trattasi di mero atto di indirizzo

Teano, li \_\_\_/\_\_\_/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

(timbro e firma)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** (art. 49, c. 1 del d.lgs. 267/2000)

In ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**. *(idem tecnico).*

Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Teano, li \_\_\_/\_\_\_/2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(timbro e firma)

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto a norma dello Statuto Comunale vigente

Il Consigliere anziano

Avv. E. Monteforte  
Cinquanta

IL PRESIDENTE SDEL CONSIGLIO

Avv. Carlo Cosma Barra

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Patrizia  
Cinquanta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio On Line Comunale il giorno 08/9/15 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 22/9/15

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Patrizia Cinquanta

Per copia conforme all'originale rilasciata per uso amministrativo

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Patrizia Cinquanta

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 134. 3<sup>a</sup> comma D.Lgs. 267/2000

Teano li

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Patrizia Cinquanta

# *Città di Teano*

## *IL REVISORE UNICO*

Verbale n° 9 del 27.07.2015

- Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto modifica regolamento IUC/COSAP;
- Visto il D.L. 267/2000 art. 239;
- Verificato il contenuto delle modifiche richieste al regolamento IUC e COSAP;
- Considerato che le modifiche proposte possono avere effetti anche rilevanti sull'equilibrio economico-finanziario dell'ente;
- Considerato che le modifiche richieste rientrano tuttavia nella sfera deliberativa del Consiglio;
- Visto il parere favorevole reso dal responsabile finanziario dell'ente.

### *ESPRIME*

Parere favorevole alle modifiche IUC-COSAP così come proposto dal responsabile dell'area con le considerazioni di cui sopra.

Teano, 27.07.2015

*Il Revisore Unico*  
*Dr. Antonio Pagano*





# COMUNE DI TEANO

PROVINCIA DI CASERTA

Ufficio Tributi tel. 0823 503124/123/160

---

Comune di Teano

Serv. Entrate

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015

*Il Servizio finanziario dell'Ente*

Premesso che:

- Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche e costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- l'art. 1 comma 654 della L. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal DPR 27/04/1999 N. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) ed i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- La predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- Il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, comprendono il programma, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie;
- il comma 683 dell'art.1 della L. 147/2013 testualmente recita "il consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
- dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia .... Omissis "

- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
- **Esaminata** la previsione dei costi elaborata dalla ditta "Termotetti" per l'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2015;
- **tenuto conto** dell'entità dei costi accessori (spese per acquisizione di buste, contenitori e materiale di consumo, nonché delle spese per gli addetti agli uffici ecologia e tributi imputabili alla gestione del servizio);
- **preso atto** delle riduzioni previste dal vigente regolamento e quelle ulteriori proposte per l'anno 2015, tra cui la riduzione del 20% della tariffa per le cosiddette "case sparse" alle quali il servizio di ritiro dei rifiuti risulta essere svolto solo con cadenza bisettimanale; utenze che nel 2014 non usufruivano di alcuna riduzione;
- **Considerata** l'ulteriore riduzione dei due terzi della tariffa disposta dalla legge 80/2014 a favore dei cittadini iscritti all'AIRE e pensionati nei paesi di residenza;
- **Tenuto conto** altresì dell'aumento della riduzione forfettaria della tariffa, dal 10 al 20%, nei casi di autocompostaggio, così come proposto dalla Giunta Comunale;
- **Preso atto** che il totale del costo del servizio risultante dal piano finanziario è pari ad euro 2.139.976,95, mentre il ruolo TARI 2014 è risultato pari ad euro 2.000.412,84 (al lordo delle riduzioni); onde una differenza di euro 139.564,11, pari a circa il 7% del ruolo 2014;
- **Considerato** che l'Ente attraverso l'imposizione della TARI deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;
- **Elabora le seguenti tariffe TARI** per l'anno 2015, distinte per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, che evidenziano un incremento del 7% rispetto alle corrispondenti tariffe del 2014.

### TARIFFE TARI ANNO 2015

- **Tariffa per le utenze domestiche**

	<b>A</b>	<b>B</b>
N° componenti	Quota fissa per utenza	Costo variabile per utenza
<b>1</b>	€ 1,443x N° mq	81,57
<b>2</b>	€ 1,695x N° mq	146,84
<b>3</b>	€ 1,931x N° mq	171,30
<b>4</b>	€ 1,984x N° mq	203,93
<b>5</b>	€ 2,073x N° mq	212,08
<b>&gt;= 6</b>	€ 2,164x N° mq	228,41

**La tariffa dovuta è data dalla somma delle colonne A + B**

## TABELLA TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	TARI
1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Mq 3,46 X N°
2) Cinematografi e teatri	Mq 2,59 X N°
3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Mq 2,44 X N°
4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,09 X N° Mq
5) Stabilimenti balneari	
6) Esposizioni, autosaloni	3,16 X N° Mq
7) Alberghi con ristorante	7,79 X N° Mq
8) Alberghi senza ristorante	
9) Case di cura e riposo	6,02 X N° Mq
10) Ospedale	7,90 X N° Mq
11) Uffici, agenzie, studi professionali	6,45 X N° Mq
12) Banche ed istituti di credito	4,36 X N° Mq
13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	5,28 X N° Mq
14) Edicola, farmacia, tabacco, plurilicenze	8,27 X N° Mq
15) Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato	5,02 X N° Mq
16) Banchi di mercato beni durevoli	9,20 X N° Mq
17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	7,27 X N° Mq
18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,72 X N° Mq
19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,61 X N° Mq
20) Attività industriali con capannoni di produzione	5,18 X N° Mq
21) Attività artigianali, di produzione beni specifici	5,07 X N° Mq
22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	10,71 X N° Mq
23) Mense, birrerie, amburgherie	
24) Bar, caffè, pasticceria	10,31 X N° Mq
25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10,31 X N° Mq
26) Plurilicenze alimentari e/o miste	Mq 9,93 X N°
27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,30 X N° Mq
28) Ipermercati di generi misti	
29) Banchi di mercato genere alimentari	10,40 X N° Mq
30) Discoteche, night club	10,54 X N° Mq

VISTO il D.M. dell'Interno in data che ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30.07.2015;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti e del responsabile del servizio finanziario;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa:

1. Il Piano Finanziario relativo ai costi complessivi di gestione del servizio di gestione rifiuti urbani per l'anno 2015, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare le tariffe della componente TARI per l'anno 2015 suddivise per categoria di utenza, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2015;
4. Di stabilire , ai sensi del comma 688 dell'art.1 della L.147/13 ,per l'anno 2015 in numero di TRE le rate per il pagamento del tributo aventi scadenza :  
**-15 SETTEMBRE 2015;**  
**-15 NOVEMBRE 2015;**  
**-15 GENNAIO 2016;**
5. Di dare atto che la presente delibera sarà inviata per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicata sul sito web istituzionale;

Il Funz. Responsabile IUC

(Dott.ssa Vincenza Martino)



Il Capo Area Finanze

( Avv. Fernando Zanni )

## PIANO FINANZIARIO 2015

C . G. (costi generali)		C. C. ( Costi comuni)			
<b>CSL</b> lavaggio e spazzam. strade Costi pers.BL	115.400,00		<b>CRT</b>	Raccolta e trasporto R.S.U. 50% appalto e racc. e trasp.	528.373.46
<b>CARC</b> costi accertamenti e riscossione	9.000,00		<b>CTS</b>	Raccolta trattamento e smaltimento indifferenziato	370.000.00
<b>CGG</b> costi generali di gestione Personale + 50% dell'appalto	674.421,84		<b>CRD</b>	Costi di raccolta differenziata per materiali	100.000,00
<b>CCD</b> costi comuni diversi Mat.di consumo ,cancelleria ,fotocopie ,softwear e varie	32.918,39		<b>CTR</b>	Costi di trattamento umido verde e compostaggio	220.000,00
<b>AC</b> altri costi : buste , campagne informative , secchielli x vetro , compostiere , contenitori x zone rurali , distrib. Acque ( progetto finanziato)	77.140,00				
<b>TOTALI</b>	908.880,23			1.218.373,46	

TOTALE GENERALE p. FISSA + P. VARIABILE = 2.127.253,69

A detrarre : progetto finanziato	-	47.140,00	
Quota MIUR	-	11.663,04	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.068.450,65</b>	<b>+</b>	
<b>RIDUZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO</b>	<b>71.526,30</b>		
<b>Add. Prov. 5%</b>	<b>103.422,53</b>		

Totale da incassare dal ruolo **2.243.399,48**

## ALLEGATO A

### PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella

. Determinazione costi sostenuti			
<b>CG Costi di gestione</b>  Voci di bilancio: <b>B6</b> costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) <b>B7</b> costi per servizi <b>B8</b> costi per godimento di beni di terzi <b>B9</b> costo del personale <b>B11</b> variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci <b>B12</b> accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali <b>B13</b> altri accantonamenti <b>B14</b> oneri diversi di gestione	<b>CGIND</b> Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati  <b>CGD</b> Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	<b>CSL</b> costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 115.400,00
		<b>CRT</b> costi raccolta e trasporto rsu  <b>50% dell'appalto</b>	€ 528.373,46
		<b>CTS</b> costi trattamento e smaltimento indifferenziato rsu + 50% dell'appalto	€ 370.000,00
		<b>AC</b> altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci) + progetto COMIECO	€ 77.140,00
		<b>CRD</b> costi per la raccolta differenziata per materiali	€ 100.000,00
		<b>CTR</b> costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 220.000,00
<b>CC Costi comuni</b>	<b>CARC</b>  Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)	€ 9.000,00	
	<b>CGG</b>  Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio( tributi 40% e Ecologia 90%) e dell' appalto 50%	€ 674.421,84	
	<b>CCD</b>  Costi Comuni Diversi (costo ti di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie software e varie)	€ 32.918,39	
<b>CK Costi d'uso del capitale</b>	<b>Amm</b> Ammortamenti	€ 0,00	
	<b>Acc</b> Accantonamento	€ 0,00	
	<b>R</b> Remunerazione del capitale $R=r(KNn-1+In+Fn)$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato <b>KNn-1</b> capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente <b>In</b> investimenti programmati nell'esercizio di riferimento <b>Fn</b> fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo	0,00 €	
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>€ 2.127.253,65</b>	
<b>Voci libere:</b>	minori entrate per riduzioni da regolamento	<b>€ 71.526,30</b>	

		<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.198.779,95</b>
<b>Voci libere</b>	Contributo statale per scuole		-€ 11.663,04
	Progetto COMIECO		-€ 47.140,00

	<b>Totale</b>	<b>€ 2.139.976,26</b>
--	---------------	-----------------------

<b>Costi totali <math>\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma V</math></b>	<b>€ 2.139.976,26</b>	<b>TF- Totale costi fissi</b> $\Sigma TF = SL + CAR + CG + CCD + AC + CK$ Progetto COMIECO Contrib. statale scuole	€980.406,53 - € 47.140,00 - €11.663,04
		<b>TV - Totale costi variabili</b> $\Sigma TV = CT + CTS + RD + CTR$	<b>€ 921.603,49</b>
			<b>€1.218.373,46</b>

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita

<b>Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche</b>						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ €1.925.979,25	%costi fissi utenze domestiche	90%	Ctuf – Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 90\%$	<b>€ 829.443,14</b>
		% costi variabili Utenze domestiche	90%	Ctuv- Totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 90\%$	<b>€ 1.096.536,11</b>
Costi totali per utenze non domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 213.997,70	% costi fissi utenze non domestiche	10%	Ctnf- totale dei costi fissi attribuibili alle utenze NON domestiche	$Ctnf = \Sigma > TF \times 10\%$	<b>€ 92.160,35</b>
		% costi variabili utenze non domestiche	10%	Ctnv –totale dei costi variabili alle utenze NON domestiche	$Ctnv = \Sigma > TV \times 10\%$	<b>€ 121.837,35</b>

### SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Il Criterio di riparto dei costi fra utenze domestiche è lo stesso dell'anno 2014. E' stato scelto facendo riferimento alla ripartizione del gettito TARI 2014 e si è deciso quindi di sviluppare un'ipotesi tariffaria con una suddivisione dei costi pari a 90,00 e 10,00 %rispettivamente attribuiti alle utenze domestiche e non domestiche. Il suddetto criterio ha determinato la seguente ripartizione dei costi:

<b>Costi totali attribuibili alle utenze domestiche</b>			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	<b>€ 1.925.979,25</b>	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	<b>€ 829.443,14</b>
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	<b>€ 1.096.536,11</b>

<b>Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche</b>			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	<b>€ 213.997,70</b>	<i>Ctnf - totale costi fissi attribuibili alle utenze NON domestiche</i>	<b>€ 92.160,35</b>
		<i>Ctnv - totale costi variabili attribuibili alle utenze NON domestiche</i>	<b>€ 121.837,35</b>

## Art.17

### Oggetto del canone

- 1- Sono soggette al canone di concessione, secondo i criteri dettati dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, sul suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione, nonché le strade urbane di cui all'art.2, comma 7, del Dlgs 285/92 e s.m.i.
- 2- Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si era costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
- 3- Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow – windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
  - a) le occupazione effettuate da altri soggetti pubblici, come lo Stato, le Regioni, le Provincie e i Comuni e i loro consorzi, gli enti pubblici e privati di cui all'art.87 del T.U.I.R.-, che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali,

sanitarie, culturali, ricreative e sportive;

- b) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità lucrative;
- c) le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle finalizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
- d) le occupazioni effettuate da associazioni e comitati che senza fine di lucro organizzano, col patrocinio del Comune, manifestazioni ed eventi finalizzati alla valorizzazione e promozione del territorio.

La non lucratività è attestata con dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante dell'Associazione o comitato e dalla sussistenza dei requisiti di ente non commerciale risultanti dallo Statuto sociale.

**CITTA' DI TEANO**  
**Provincia di Caserta**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**  
**"I.M.U."**

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione*
- Art.2 - Presupposto dell'imposta*
- Art.3 – Definizioni*
- Art.4 - Soggetti passivi*
- Art.5- Soggetto attivo*
- Art.6 - Base imponibile*
- Art.7 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta*
- Art.8 – Riduzione dell'aliquota*
- Art. 9 – Esenzioni generali*
- Art.10 - Detrazioni unità immobiliare adibita ad abitazione principale*
- Art.11 - Assimilazioni all'abitazione principale*
- Art.12 - Riduzione della base imponibile per fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico*
- Art.13- Versamenti*
- Art.14 - Dichiarazioni*
- Art.15 - Accertamento e liquidazione dell'imposta*
- Art.16 - Rimborsi*
- Art.17 - Sanzioni e interessi*
- Art.18 - Contenzioso*
- Art.19 - Dichiarazione sostitutiva –questionari - presunzioni*
- Art.20 - Funzionario responsabile e trasmissione degli atti normativi*
- Art.21 - Riscossione coattiva*
- Art.22 - Dilazione di pagamento*
- Art.23 - Rinvio*
- Art.24 - Entrata in vigore*

## ARTICOLO 1

### OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione nel Comune di Teano *dell'imposta municipale propria*, di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23, la cui applicazione è stata anticipata dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La normativa IMU è stata novellata dalla legge 27 dicembre 2013 n.147, dal D.L. 6 marzo 2014, n.16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n.68 e dal D.L. 28 marzo 2014 n.47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n.80.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare concessa al Comune, con lo scopo di agevolare gli adempimenti dei cittadini; di razionalizzare e potenziare i procedimenti di accertamento; di definire i criteri per l'individuazione e valutazione delle aree edificabili; di disciplinare la fase di accertamento, anche in adesione con il contribuente, di riscossione e rimborso del tributo, il tutto conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti a base dell'azione amministrativa.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## ARTICOLO 2

### PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili *di qualsiasi natura e destinazione*.
2. L'IMU non si applica all'abitazione principale, e relative pertinenze, che non risulti classificata nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di lusso), A/8 (ville) e A/9 (castelli).

## ARTICOLO 3

### DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, si intende:

a) **per fabbricato**, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. La condizione di effettivo utilizzo si rileverà dall'entità dei consumi di energia elettrica e di acqua potabile afferenti l'unità immobiliare;

b) **per area fabbricabile**, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai sensi dell'art.36, comma 2, del D.L. 223/2006, un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopi edificatori in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs 29.3.2004 n.99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Detta condizione

sussiste anche qualora l'imprenditore agricolo professionale, iscritto alla relativa gestione previdenziale, continui la coltivazione diretta del fondo attraverso una struttura societaria alla quale abbia concesso in fitto o in comodato il terreno, e la società di persone, cooperativa, di capitale, anche a scopo consortile, abbia come oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività agricola. La società deve anche conseguire il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.Lgs 99/2004.

Nell'ipotesi che il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno soltanto, quale coltivatore diretto o imprenditore professionale iscritto alla gestione agricola, la natura non edificatoria si estenderà anche agli altri comunisti, attesa la rilevanza oggettiva della destinazione agricola del fondo.

**c) per terreno agricolo**, il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile;

**d) per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, compresi gli immobili rurali a destinazione abitativa di cui al comma 3 dell'art.9 del D.L. 557/93, come *unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi siti nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze si applicano **per un solo** immobile. Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono *esclusivamente* quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola** si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e precisamente quelli destinati:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20.02.2006 n.96;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero di giornate lavorative superiori a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art,1, comma 2, del D.Lgs 228/2001.

**f) per centro storico di Teano Centro** si intendono gli immobili ubicati in Via Garibaldi o via Mercato, Via Porta Roma, Vico Asilo Infantile, Piazza della Vittoria, Piazza Umberto I, Corso Vittorio Emanuele, Via Nicola Gigli, Via Ginnasio, Via Melogranato, Piazza Duomo, Rampe dell'Ospedale, cosiddetta Zona Medioevale e tutti gli immobili dei centri storici delle frazioni.

2. Il contribuente comunicherà e documenterà al Comune, in sede di presentazione della relativa dichiarazione IMU, la conduzione agraria dell'area edificabile di cui alla precedente lettera b) e la natura di fabbricato rurale strumentale di cui alla precedente lettera e).

3. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento.

4. Qualora un terreno divenga area edificabile, il comune è tenuto, ai sensi dell'art.31, comma 20 della legge 289/2002, a darne comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale, con modalità idonee da garantirne l'effettiva conoscenza. Nel caso in cui il Comune ometta tale comunicazione ovvero la effettua oltre il termine previsto per il pagamento della prima rata dell'imposta, non saranno irrogabili le sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta conseguente all'intervenuta edificabilità del fondo. Si applica il disposto dell'art.10, comma 2, della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente) circa la tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente.

## **ARTICOLO 4**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) i proprietari degli immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
- b) i titolari di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili di cui all'art.2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
- c) il concessionario, nel caso di concessioni di aree demaniali;
- d) il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono optare per la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

## **ARTICOLO 5**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel *Comune di Teano* viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

## **ARTICOLO 6**

### **BASE IMPONIBILE**

- 1.** Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011 e ss.mm..
- 2.** Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
- 3.** Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Qualora il terreno sia comunque di natura edificatoria in base ai criteri previsti dalla legge e dal presente regolamento, ma oggettivamente inedificabile o solo parzialmente edificabile, tenuto conto della sua conformazione, dell'estensione, dei vincoli e prescrizioni urbanistiche esistenti, purché idoneamente documentate, il valore imponibile deve essere commisurato alle ridotte o insussistenti potenzialità edificatorie del fondo.
- 4.** In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 5.** Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 110.
- 6.** La Giunta Comunale, su apposita indicazione e valutazione effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno dall'Ufficio Tecnico, fissa, con effetto per l'anno successivo e per zone omogenee, il valore delle aree fabbricabili. Detto valore potrà essere utilizzato dal contribuente per dimostrare la congruità della base imponibile su cui ha commisurato l'imposta ovvero utilizzato dall'Ente quale parametro estimativo per effettuare gli accertamenti o per la definizione degli accertamenti con adesione.

## ARTICOLO 7

### DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote sono determinate avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale.
2. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dall'art.3, comma 1 lettera d), si applica *l'aliquota ridotta* nella misura deliberata dall'Ente Impositore.
3. L'aliquota ridotta, di cui al precedente comma, si applica anche alle ipotesi di assimilazione previste dal successivo articolo 11.
4. Sui fabbricati e le aree edificabili ~~i gli altri immobili~~ si applica l'aliquota *ordinaria* deliberata dall'Organo Consiliare del Comune, ferme le riduzioni eventualmente previste col presente regolamento. (1)
- 4-bis. Sui terreni agricoli si applica l'aliquota base dello 0,76 % o quella specificatamente deliberata dall'Ente, ferme le riduzioni eventualmente previste col presente regolamento. (2)
5. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente e scomputando le eventuali detrazioni spettanti.

**(1) Comma modificato con delibera CC n. 15 del 29.7.2015. (2) comma aggiunto con delibera CC n.15 del 29.7.2015.**

## ARTICOLO 8

### RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota ordinaria deliberata dal Comune è ridotta di 0,3 punti percentuali per le unità immobiliari a destinazione abitativa, non censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (figli e genitori) che le utilizzano come abitazioni principali nell'accezione di cui all'art.3, primo comma lettera d) del presente regolamento. (1)
2. Per usufruire della riduzione prevista al comma precedente è necessario che il soggetto comodante ne dia comunicazione nella dichiarazione IMU, a cui alleggerà apposita autocertificazione, rilasciata ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445, con cui attesterà la sussistenza delle condizioni richieste dal comma precedente.
3. L'aliquota ordinaria è ridotta di 0,3 punti percentuali anche per le unità immobiliari, di qualsiasi destinazione d'uso, ubicate nel centro storico del comune di Teano ed oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia ovvero restauro e risanamento conservativo, sono esclusi gli interventi di sola manutenzione ordinaria. L'agevolazione si applicherà anche per il rifacimento delle facciate esterne dell'edificio. Resta ferma la riduzione del 50% prevista dal successivo art.12 durante il periodo di ristrutturazione e di oggettiva inagibilità dell'immobile. L'aliquota ridotta si applicherà dalla data di ultimazione dell'intervento di recupero edilizio e per i cinque periodi d'imposta successivi.
4. La riduzione di 0,3 punti percentuali si applica anche all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Resta fermo quanto previsto nell'art.11, comma 1, lettera f).
- 4bis. L'aliquota di base o quella deliberata dall'Ente per i terreni agricoli è ridotta di 0,3 punti percentuali per i terreni coltivati esclusivamente a castagneto. (2)
5. Le condizioni per usufruire della riduzione di cui ai commi 3, 4 e 4bis sono documentate con la dichiarazione IMU. (3)

- (1) Comma modificato con delibera CC n. 15 del 29.7.2015. (2) comma aggiunto con delibera CC n.15 del 29.7.2015. (3) comma modificato con delibera CC n.15 del 29.7.2015.

## ARTICOLO 9

### ESENZIONI GENERALI

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :

a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

~~f) i terreni agricoli del Comune di Teano, in quanto ricadenti in aree montane od collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 27/12/77, n.984, in base all'elenco riportato nella Circolare n.9 del 14/06/93. (1)~~

g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L.30/12/93, n.557;

i) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

- (1) Lettera soppressa con delibera CC n.15 del 29.7.2015.

## ARTICOLO 10

### DETRAZIONI UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad *abitazione principale* del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente spetta anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP. Se gli alloggi IACP hanno le caratteristiche di alloggio sociale sono assimilati all'abitazione principale ai sensi dell'art.11, primo comma lettera b).

## **ARTICOLO 11**

### **ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare e relative pertinenze, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari.
  - b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  - e) l' unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  - f) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- Sono escluse le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. (1)

2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU, ove verranno riportati anche gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica il beneficio.

**(1) lettera aggiunta con delibera CC n. 15 del 29.7.2015**

## **ARTICOLO 12**

### **RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO**

1. La base imponibile è **ridotta del 50 per cento** :

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità redatta da un tecnico abilitato.

**2.** L'inagibilità o l'inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, di cui all'art.31, comma 1 lettere c) e d), della legge 5 agosto n.1978, n.457.

Si ritengono inabitabili e/o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

- a) strutture orizzontali, solai e tetti compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale,
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

**3.** La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale, accerterà e verificherà quanto dichiarato entro 90 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo del comune, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o motivando il rigetto della richiesta. Pertanto la data di decorrenza della inagibilità, ai fini della riduzione della base imponibile IMU, non potrà essere anteriore alla data di presentazione della dichiarazione al protocollo comunale.

## **ARTICOLO 13**

### **VERSAMENTI**

**1.** L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene stipulato dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene redatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

**2.** Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, purché l'imposta sia stata regolarmente determinata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa, fatta eccezione per le sanzioni che restano intrasmissibili agli eredi.

**3.** Salva diversa disposizione di legge, il versamento dell'imposta è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il termine previsto per il pagamento della prima rata.

Il versamento della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno precedente, il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base degli atti pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente ed aventi efficacia per tale annualità.

Il versamento viene eseguito con le modalità di cui all'art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (modello F24) ovvero con apposito bollettino postale.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, solo allorché il Comune di Teano ottenga il riversamento da parte dell'Amministrazione che ha erroneamente ricevuto il pagamento.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

5. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

6. Per l'anno 2014 il versamento dell'imposta afferente i fabbricati di categoria D deve essere effettuato a favore dello Stato per la quota corrispondente all'applicazione dell'aliquota di base dell'IMU (0,76 per cento).

7. L'imposta non è versata qualora sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta annuale complessivamente dovuta e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **ARTICOLO 14**

### **DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

2. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

3. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma.1.

5. Il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione qualora le notizie rilevanti ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta vengono comunicate al Comune dall'Agenzia delle Entrate e del Territorio ovvero nei casi di esonero espressamente indicati nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IMU.

6. Il modello, approvato con apposito decreto ministeriale, da utilizzare ai fini dichiarativi viene reso disponibile dal Comune sul proprio sito istituzionale e potrà essere trasmesso all'Ufficio Tributi anche con modalità telematica ovvero mediante PEC (posta elettronica certificata).

7. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione vanno obbligatoriamente indicati, per le singole unità immobiliari, i dati catastali, il numero civico e il numero dell'interno, ove esistente.

8. Restano valide ed efficaci, in assenza di variazioni, le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

## **ARTICOLO 15**

### **ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate con le modalità e nei termini previsti dal D.Lgs 504/92 e dall'art.1 commi 161 e 162 della legge 296/2006, sono svolte dall'Ufficio Tributi del Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi esenzioni.
2. La Giunta Comunale, con atto di indirizzo, fissa annualmente le azioni di controllo e lotta all'evasione dell'imposta municipale propria, tenendo conto anche delle capacità organizzative dell'Ufficio Tributi.
3. Al personale addetto all'attività di gestione e controllo dell'IMU sono attribuiti, annualmente, in caso di gestione diretta dell'imposta e recupero dell'evasione, compensi incentivanti correlati alle azioni di controllo ed al maggior gettito definitivamente accertato e incassato.
4. Nelle more dell'adozione di un apposito regolamento comunale, sono comunque applicabili per gli accertamenti IMU le disposizioni del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, compresa la possibilità, ivi prevista, di effettuare il pagamento in forma rateale.
5. Non si fa luogo all'accertamento ed alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata della sanzione ed interessi, risulta inferiore ad euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

## **ARTICOLO 16**

### **RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme spettanti a titolo di rimborso, come liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono essere, su specifica richiesta del contribuente da esercitare nella medesima istanza di rimborso, compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Il comune comunica l'importo del rimborso, l'accettazione della richiesta compensazione e fissa da quale versamento potranno essere scomutate le somme a credito.
4. Il comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Sulle somme a rimborso maturano gli interessi nella stessa misura prevista a carico del contribuente in caso di tardivo pagamento.
6. Non si procede al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di euro 12,00, previsto dal precedente articolo 13, comma 6.

## **ARTICOLO 17**

### **SANZIONI E INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 50,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione del questionario di cui al successivo articolo 19, nei sessanta giorni dalla richiesta, si applica la sanzione da euro 100 ad euro 500.
4. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento si applica la sanzione del 30% prevista dall'art.13 del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 471.
5. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate e delle seguenti norme :
  - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
  - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
  - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i
  - d) Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
6. Le sanzioni previste ai commi da 1 a 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Sulle somme non versate alle prescritte scadenze verranno applicati gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di un punto e mezzo percentuale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

## **ARTICOLO 18**

### **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, ovvero il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni e integrazioni.

## **ARTICOLO 19**

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – QUESTIONARI - PRESUNZIONI**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare specifici questionari al contribuente; richiedere dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente e siano rilevanti ai fini dell'accertamento e riscossione dell'imposta; può richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. La specifica richiesta di dati e notizie dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge, con l'indicazione anche delle sanzioni previste in caso di mancata risposta o di rilascio di dichiarazioni mendaci.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente, oltre alle sanzioni irrogabili, l'accertamento potrà essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile. Analoga facoltà è concessa qualora vi siano altri impedimenti che non consentano la rilevazione diretta di dati e notizie utili per la liquidazione e l'accertamento del tributo.

## **ARTICOLO 20**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE E TRASMISSIONE DEGLI ATTI NORMATIVI**

1. Con Provvedimento della Giunta è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive ogni atto afferente la gestione del tributo, compresi gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni; gli atti di definizione dell'accertamento con adesione; i provvedimenti di sgravio, rimborso e rateazione, appone il visto di esecutività sui ruoli.
2. Al Funzionario spetta la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote, delle detrazioni e dei regolamenti dell'imposta municipale propria sono inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e nel sito istituzionale dell'Ente.

## **ARTICOLO 21**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma allorché sia divenuto definitivo l'avviso di accertamento, che si verifica con il decorso di:

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 6 mesi dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 22**

### **DILAZIONE DI PAGAMENTO**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateazione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili. Il numero delle rate è stabilito dal Funzionario responsabile tenuto conto dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle condizioni economiche del contribuente documentate con modello ISEE. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs 218/97 per la riscossione rateale delle somme dovute a seguito della definizione dell'avviso di accertamento con adesione.
2. La rateazione comporta l'applicazione degli interessi legali nella misura vigente alla data di concessione del pagamento dilazionato.
3. Il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza del provvedimento di rateazione e la conseguente riscossione coattiva delle somme ancora dovute.
4. Le modalità di rateazione previste dal presente articolo sono applicabili anche a seguito di sollecito o invito di pagamento per l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta, anche se riferito ad annualità pregresse.

## **ARTICOLO 23**

### **RINVIO**

1. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa che disciplinerà l'imposta municipale propria.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

## **ARTICOLO 24**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014, salva diversa disposizione di legge.

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T A R I)

---

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	Pag.....	2
Art. 2 –Istituzione del tributo.....		2
Art. 3 –Soggetto attivo.....		2
Art. 4 – Presupposto per l'applicazione del tributo.....		2
Art. 5 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria.....		3
Art. 6 – Tributo e superfici tassabili .....		3
Art. 7 – Esclusioni dal tributo .....		4
Art. 8 – Commisurazione della tariffa .....		5
Art. 9 – Riduzioni e esenzioni delle tariffe.....		5
Art. 10 – Tributo giornaliero.....		6
Art. 11 –Categorie di utenze .....		7
Art. 12 – Versamento e rimborso del tributo.....		7
Art. 13 – Dichiarazione.....		8
Art. 14 –Funzionario responsabile.....		8
Art. 15 –Attività di accertamento, controllo, sanzioni e interessi.....		9
Art. 16 –Contenzioso.....		10
Art. 17 –Dilazione di pagamento.....		10
Art. 18 –Riscossione coattiva .....		10
Art. 19 –Rinvio e entrata in vigore del regolamento.....		11

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della *tassa sui rifiuti (TARI)* del Comune di TEANO, introdotta dalla legge 27 dicembre 2013 n.147 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 2**  
**Finalità della Tassa**

1. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

**Art. 3**  
**Soggetto Attivo**

1. Il soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Teano viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

**Art.4**  
**Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La suscettibilità a produrre rifiuti si presume con l'attivazione di almeno una delle seguenti utenze:
  - dell'acqua;
  - del gas;
  - dell'energia elettrica.
2. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione si realizza allorché venga presentata la SCIA per l'inizio dell'attività ovvero sia rilasciata apposita autorizzazione, licenza o concessione all'esercizio dell'attività commerciale, industriale, artigianale o agricola, nonché sia esercitata in modo abituale un'attività di natura professionale.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

## **Art. 5**

### **Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**

1. La tassa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possieda o detenga i locali e le aree di cui all'art.4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le utenze non domestiche è responsabile del pagamento del tributo anche il legale rappresentante, anche solo di fatto, e i soci della società, dell'associazione o di altro organismo, che concretamente hanno utilizzato i locali o le aree.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Resta fermo quanto previsto dal comma 644 dell'art.1 della legge 147/2013, in caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati.

## **Art. 6**

### **Tributo e superfici tassabili**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il tributo, previa apposita e documentata comunicazione del contribuente, è determinato in misura proporzionale al periodo dell'anno in cui si è verificato il presupposto d'imposta di cui al precedente articolo 4.
3. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 647 della legge 147/2013, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati e di qualsiasi altra unità immobiliare produttiva di rifiuti è quella calpestable.
4. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
5. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/1998 ovvero le superfici dichiarate o accertate, o che verranno accertate, ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs 507/1993 o della TARES di cui all'art.14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6. Il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 13, se le superfici già dichiarate o accertate abbiano subito variazioni da cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta.
7. La superficie calpestable, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
8. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto

trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine i produttori di rifiuti speciali dovranno presentare al Comune, entro il 30 ~~novembre~~ settembre di ogni anno, apposita comunicazione, in forma libera, contenente l'indicazione della superficie produttiva di rifiuti speciali, della tipologia di rifiuto e della quantità prodotta e smaltita. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativa all'anno precedente, se ne sussisteva l'obbligo, copia del contratto in essere con l'azienda specializzata nella raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, copia dei formulari emessi nell'anno e copia delle fatture passive ricevute per l'acquisizione del servizio di raccolta e smaltimento dei medesimi rifiuti. (1)

**9.** L'esclusione dalla tassazione sarà subordinata alla tempestiva presentazione della comunicazione e completa produzione della documentazione di cui al precedente comma 8.

**10.** Qualora non fosse possibile delimitare esattamente la superficie ove si formano i rifiuti speciali di cui al precedente comma 8, ovvero vi sia nello stesso locale o area la contestuale produzione anche di rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico, la superficie di cui al comma 8, in luogo della totale esclusione dalla tassazione, verrà computata nella misura del cinquanta per cento.

**11.** Restano interamente assoggettate alla TARI le superfici ed aree ove non si formano rifiuti speciali ovvero se ne formino quantità del tutto marginali.

**12.** Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui venga esercitata anche un'attività professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

**(1) Comma modificato con delibera n. 15 del CC del 29.7.2015.**

## **Art. 7**

### **Esclusioni dal tributo**

**1.** Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze gas, acqua e luce;

e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia suffragata da idonea documentazione;

f) edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

g) aree scoperte delle utenze non domestiche utilizzate quale spazio di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi.

**2.** Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

## **Art. 8**

### **Commisurazione della tariffa**

1. La tariffa, finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, viene determinata nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art.14 della Direttiva comunitaria 2008/98/CE.
2. La commisurazione della tariffa dovrà tener conto delle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione all'uso e alla tipologia di attività svolta, nonché al costo del servizio.
3. La tariffa dovrà essere determinata per ogni categoria o sottocategoria omogenea secondo i criteri di cui al precedente comma 2 e quanto previsto dal comma 652 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
4. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

## **Art.9**

### **Riduzioni ed esenzioni delle tariffe**

1. La tariffa viene ridotta del **30%** nei seguenti casi:

- a) **abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;**
- b) **locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;**
- c) **abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimorano, per più di sei mesi all'anno, all'estero;**
- d) **fabbricati rurali ad uso abitativo, così come definiti dall'art.9, comma 3 del D.L. 30.12.1993 n.557, convertito con la legge 26.2.1994 n.133.**

La riduzione di cui alle lettere a), b), c) e d) è concessa previa presentazione, entro il 15 settembre, di apposita comunicazione, in forma libera, con cui vengano attestate le condizioni ivi previste, indicando altresì la superficie dei locali ed aree interessate, i relativi riferimenti catastali, l'utilizzo, la precisa ubicazione e la composizione del nucleo familiare che utilizza l'immobile.

2. **La tariffa complessiva delle utenze domestiche viene ridotta del 50% per le famiglie che versano in condizioni di grave disagio economico, come inequivocabilmente accertato dall'Ufficio delle politiche sociali e comunicato all'Ufficio Tributi entro il termine di formazione del ruolo TARI.**
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta la tariffa si applica nella misura del 30 per cento. Qualora il punto più vicino di raccolta sia ubicato a non più di 500 metri dall'abitazione o locali ed aree tassabili, escludendo dal computo il tratto di strada privata, la tariffa si applica nella misura del 40 per cento.
4. La riduzione di cui al precedente comma 3 è subordinata alla presentazione, entro il 30 ~~novembre~~ settembre, di apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, con cui il cittadino attesti la mancata o parziale effettuazione del servizio. Il comune

provvederà ad eseguire tempestivi e specifici sopralluoghi al fine di verificare quanto dichiarato dal contribuente. Saranno irrogate le sanzioni amministrative ed effettuate le dovute comunicazioni all'autorità giudiziaria qualora le dichiarazioni dovessero risultare mendaci. (1)

5. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
6. Il Tributo è previsto nella misura del 20 per cento della tariffa per le associazioni, comitati e ogni altro organismo che non persegua finalità lucrative, ove idoneamente documentate.
7. A favore delle utenze domestiche che provvedono all'autocompostaggio, come definito dall'art. 183, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è concessa l'*esenzione* del tributo per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio. L'agevolazione si applicherà secondo modalità, criteri e procedure che verranno definite dall'ufficio Ecologia del Comune. L'esenzione verrà attuata, previa verifica della sussistenza delle condizioni, mediante riduzione dell'importo dovuto per l'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio.
8. Agli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche viene riconosciuta una riduzione della tariffa del 20 per cento per l'annualità in cui i lavori vengono espletati, sempreché la durata degli stessi sia superiore a due mesi.
9. E' prevista una riduzione del 20% della tariffa TARI per i residenti della Via o Corso di Teano Centro e della Via di una delle Frazioni che risultano più disciplinati e puntuali nella gestione dei rifiuti e nella raccolta differenziata, contribuendo così al miglioramento dell'igiene e del decoro della città. Sarà la ditta incaricata alla raccolta e smaltimento dei rifiuti e la Polizia Municipale a decretare, sulla base di elementi oggettivi e documentati, la Via di Teano Centro e di una delle Frazioni ad essere risultata la migliore. La tariffa verrà invece incrementata del 20% per i residenti della Via o Corso che risulterà meno disciplinata e rispettosa delle regole.  
La riduzione e l'incremento verranno applicati sull'ammontare del tributo dovuto per l'anno successivo.
10. Per i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, viene concessa una riduzione del 30 per cento della tariffa se il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50 per cento della produzione annua, determinata anche attraverso l'ausilio di appositi e specifici coefficienti. La riduzione è incrementata al 70 per cento se il quantitativo avviato al riciclo sia superiore all'80 per cento della produzione annua. L'agevolazione è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Ecologia del Comune, da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati. L'entità della riduzione, come accertata e determinata dall'ufficio Tributi, verrà scomputata dal tributo dovuto per l'anno successivo ovvero rimborsata.
11. Il tributo è ridotto di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.** (2)

*12. Il tributo è ridotto del 20% per le cosiddette “case sparse” ove il servizio di raccolta viene svolto con cadenza bisettimanale. La riduzione non è cumulabile con quella prevista nel primo comma lettera d). (2)*

**(1) Comma modificato con delibera di CC n. 15 del 29.7.2015. (2) comma aggiunto con delibera di CC n. 15 del 29.7.2015.**

## **Art. 10**

### **Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art.11 del D.Lgs 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. La maggiorazione del 50% prevista dal comma 3, non è applicabile all'operatore che provveda alla completa raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, collocandoli in appositi sacchi o contenitori prima di lasciare il posteggio assegnatogli. L'agevolazione verrà concessa dopo che tale comportamento sia stato accertato in due controlli consecutivi eseguiti dalla Polizia Municipale.

## **Art. 11**

### **Categorie di utenza**

1. Nell'applicazione della **TARI** vengono individuate le seguenti categorie omogenee per potenzialità di produzione dei rifiuti, in:
  - **utenze domestiche;**
  - **utenze non domestiche.**
2. Per le categorie non domestiche si farà riferimento alla classificazione prevista dal DPR 27 aprile 1999, n. 158, con possibilità di individuare anche ulteriori sottocategorie.
3. Ai fini della corretta collocazione delle attività nelle diverse tipologie individuate dal DPR 158/1999 si farà riferimento all'attività effettivamente espletata, previo sopralluogo o acquisizione di specifica documentazione.
4. Nel caso di esercizio di più attività svolte indistintamente nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte si farà riferimento all'attività prevalente in termini di ricavi realizzati.
5. Per le utenze domestiche la tariffa verrà parametrata al numero dei componenti del nucleo familiare esistente al primo gennaio dell'anno di imposizione. Se nel corso dell'anno varia il numero dei componenti del nucleo familiare la tassazione viene aumentata o ridotta in

proporzione ai mesi interi di permanenza nel nucleo familiare. Di tale variazione si terrà conto nella formazione del ruolo dell'anno successivo a quello in cui la variazione è intervenuta.

6. In ogni caso le variazioni registrate dal mese di novembre non rilevano agli effetti del penultimo periodo del comma precedente.
7. Per le utenze domestiche relative a soggetti non iscritti all'Anagrafe della popolazione residente che occupano in modo non abituale immobili a destinazione abitativa, in mancanza della comunicazione di cui all'art.9, primo comma, il nucleo familiare si presume costituito da tre componenti. Analoga presunzione è applicabile nell'ipotesi di soggetti residenti all'estero, di cui alla lettera c), primo comma del medesimo articolo 9.

## **Art. 12**

### **Versamento e rimborso del tributo**

1. Il versamento del tributo avverrà secondo modalità e termini stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, con formale deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Il versamento, tranne diversa deliberazione del Consiglio Comunale, avverrà secondo le disposizioni dell'art.17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ovvero utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale.
3. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stato versato il tributo, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. Le somme spettanti a titolo di rimborso, come liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono essere, su specifica richiesta del contribuente da esercitare nella medesima istanza di rimborso, compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI o imposte sostitutive.
5. Il comune comunica l'importo del rimborso, l'accettazione della richiesta di compensazione e fissa da quale versamento potranno essere scomutate le somme a credito.
6. Il comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
7. Sulle somme a rimborso maturano gli interessi nella stessa misura prevista a carico del contribuente in caso di tardivo pagamento.
8. Non si procede al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento di euro 12,00.

## **Art.13**

### **Dichiarazione**

1. I soggetti passivi individuati all'art. 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, entro trenta giorni dall'inizio del presupposto d'imposta ovvero da una qualsiasi variazione o cessazione dell'obbligazione tributaria.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
3. La dichiarazione potrà essere inviata anche attraverso forme telematiche, ove attivate, ovvero mediante Fax o PEC.

4. Nel caso di possesso, occupazione o detenzione in comune la dichiarazione può essere presentata anche da un solo comproprietario o coobbligato.

5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione vanno obbligatoriamente indicati, per le singole unità immobiliari, i dati catastali, il numero civico e il numero dell'interno, ove esistente.

#### **Art.14**

##### **Funzionario Responsabile**

1. Con provvedimento della Giunta è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto Funzionario sottoscrive ogni atto afferente la gestione del tributo, compresi gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni; gli atti di definizione dell'accertamento con adesione; i provvedimenti di sgravio, rimborso e rateazione, appone il visto di esecutività sui ruoli.

2. Al Funzionario è anche conferita la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla TARI.

#### **Art. 15**

##### **Attività di accertamento, controllo, sanzioni e interessi**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

7. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

8. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un punto e mezzo percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

9. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

10. Per quanto compatibili con il sistema sanzionatorio, a tutti coloro che non rispettano le ordinanze e/o prescrizioni in materia di rifiuti, afferenti le modalità di raccolta ovvero di deposito dei rifiuti in particolari e specifici giorni o orari, viene applicata una sanzione accessoria pari al cinquanta per cento del tributo corrisposto nell'anno precedente. Detta sanzione è raddoppiata qualora la violazione venga contestata due volte nel medesimo anno.

11. Sono applicabili, per quanto compatibili con le disposizioni in materia di tributi locali, le norme stabiliti dal D.Lgs 218/97 (accertamento con adesione), anche in assenza di uno specifico regolamento comunale, nonché quelle sul ravvedimento operoso con riferimento alla tardiva presentazione della dichiarazione ovvero all'omesso o tardivo versamento del tributo.

## **Art. 16**

### **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, ovvero il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Art.17**

### **DILAZIONE DI PAGAMENTO**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateazione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili. Il numero delle rate è stabilito dal Funzionario responsabile tenuto conto dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle condizioni economiche dello stesso documentate con modello ISEE. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs 218/97 per la riscossione rateale delle somme dovute a seguito della definizione dell'accertamento in adesione.

2. La rateazione comporta l'applicazione degli interessi legali nella misura vigente alla data concessione del pagamento dilazionato.

3. Il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza del provvedimento di rateazione e la conseguente riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

4. Le modalità di rateazione previste dal presente articolo sono applicabili anche a seguito di sollecito o invito di pagamento per l'omesso o insufficiente versamento del tributo, anche se riferito ad annualità pregresse.

## **Art.18**

### **Riscossione coattiva**

**1.** Il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma allorché sia divenuto definitivo l'avviso di accertamento, che si verifica con il decorso di:

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 6 mesi dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla normativa vigente.

## **Art. 19**

### **Rinvio e entrata in vigore del regolamento**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le norme di legge applicabili in materia.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014, salva diversa previsione di legge.

**CITTA' DI TEANO**  
**Provincia di Caserta**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI**  
**“TASI”**

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione*
- Art.2 - Presupposto impositivo*
- Art.3 – Definizioni*
- Art.4 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria*
- Art.5- Soggetto attivo*
- Art.6 - Base imponibile*
- Art.7 - Determinazione delle aliquote e del tributo*
- Art.8 – Riduzioni*
- Art. 9 – Servizi indivisibili*
- Art.10 – Versamenti e rimborsi*
- Art.11 – Dichiarazione – accertamenti- sanzioni e interessi*
- Art.12 -Contenzioso*
- Art.13- Dichiarazione sostitutiva – Questionari e Presunzioni*
- Art.14 - Funzionario responsabile e trasmissione degli atti normativi*
- Art.15 - Riscossione coattiva*
- Art.16 - Dilazione di pagamento*
- Art.17 - Rinvio*
- Art.18 - Entrata in vigore*

## ARTICOLO 1

### OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione nel Comune di Teano del *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare concessa al Comune, con lo scopo di agevolare gli adempimenti dei cittadini; di razionalizzare e potenziare i procedimenti di accertamento; di definire i criteri per l'individuazione e valutazione delle aree edificabili; di disciplinare la fase di accertamento, anche in adesione con il contribuente, di riscossione e rimborso del tributo, il tutto conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti a base dell'azione amministrativa.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## ARTICOLO 2

### PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa *l'abitazione principale*, e di aree edificabili, come definiti agli effetti *dell'IMU*.
2. Non sono soggetti al tributo *i terreni agricoli*.

## ARTICOLO 3

### DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del tributo di cui all'articolo 1, si intende:

a) **per fabbricato**, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. La condizione di effettivo utilizzo si rileverà dall'entità dei consumi di energia elettrica e di acqua potabile afferenti l'unità immobiliare;

b) **per area fabbricabile**, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai sensi dell'art.36, comma 2, del D.L. 223/2006, un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopi edificatori in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs 29.3.2004 n.99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Nell'ipotesi che il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno soltanto, quale coltivatore diretto o imprenditore professionale iscritto alla gestione agricola, la natura non

edificatoria si estenderà anche agli altri comunisti, attesa la rilevanza oggettiva della destinazione agricola del fondo.

**c) per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, compresi gli immobili rurali a destinazione abitativa di cui al comma 3 dell'art.9 del D.L. 557/93, come *unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi siti nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze si applicano **per un solo** immobile. Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono *esclusivamente* quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**d) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola** si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e precisamente quelli destinati:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20.02.2006 n.96;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero di giornate lavorative superiori a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs 228/2001.

**e) per centro storico di Teano Centro si intendono gli immobili ubicati in Via Garibaldi o via Mercato, Via Porta Roma, Vico Asilo Infantile, Piazza della Vittoria, Piazza Umberto I, Corso Vittorio Emanuele, Via Nicola Gigli, Via Ginnasio, Via Melogranato, Piazza Duomo, Rampe dell'Ospedale, cosiddetta Zona Medioevale e tutti gli immobili dei centri storici delle frazioni.**

2. Il contribuente comunicherà e documenterà al Comune, in sede di presentazione della relativa dichiarazione TASI, la conduzione agraria dell'area edificabile di cui alla precedente lettera b) e la natura di fabbricato rurale strumentale di cui alla precedente lettera e).

3. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento.

4. Qualora un terreno divenga area edificabile, il comune è tenuto, ai sensi dell'art.31, comma 20 della legge 289/2002, a darne comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale, con modalità idonee da garantirne l'effettiva conoscenza. Nel caso in cui il Comune ometta tale comunicazione ovvero la effettua oltre il termine previsto per il pagamento della prima rata dell'imposta, non saranno irrogabili le sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta conseguente all'intervenuta edificabilità del fondo. Si applica il disposto dell'art.10, comma 2, della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente) circa la tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente.

## **ARTICOLO 4**

### **Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possieda o detenga i fabbricati e le aree di cui all'art.2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Per le locazioni finanziarie, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Resta fermo quanto previsto dal comma 674 dell'art.1 della legge 147/2013, in caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati.
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante (conduttore, comodatario) versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo del tributo e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.
7. Qualora solo una parte dell'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale il tributo è corrisposto interamente da quest'ultimo.
8. Il tributo è determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartito tra quest'ultimo e l'occupante.

## **ARTICOLO 5**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Il soggetto attivo del tributo è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel *Comune di Teano* viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

## **ARTICOLO 6**

### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile su cui calcolare la TASI è determinata con le stesse modalità e criteri previsti per l'applicazione dell'IMU.

2. Agli immobili inagibili o inabitabili, come definiti e individuati ai fini IMU, e ai fabbricati di interesse storico e artistico la base imponibile è ridotta al 50 per cento.

## **ARTICOLO 7**

### **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL TRIBUTO**

1. L'aliquota base della TASI è fissata all'1 per mille. Il Consiglio Comunale, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, delibera le aliquote TASI entro i limiti massimi fissati dalla legge, con possibilità di deliberare anche l'azzeramento dell'aliquota e ciò anche limitatamente ad alcune tipologie di immobili o destinazione d'uso degli stessi.
2. Per i fabbricati rurali ad uso strumentali l'aliquota base può essere azzerata ma non aumentata.

## **ARTICOLO 8**

### **RIDUZIONI**

1. L'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale per l'abitazione principale è ridotta del 30% nel caso di:
  - a) abitazione con unico occupante, qualora l'ammontare ISEE non superi euro 8.000,00;
  - b) abitazioni di soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - c) fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo qualora l'ammontare dell'ISEE del titolare del diritto reale non sia superiore ad euro 25.000,00;
2. L'imposta è ridotta di due terzi per **una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.** (1)

**(1) Comma aggiunto con delibera del CC n. 15 del 29.7.2015**

## **ARTICOLO 9**

### **Servizi indivisibili**

1. Il comune di Teano ha individuato i seguenti servizi indivisibili:
  - a) Manutenzione delle strade;
  - b) Pubblica illuminazione;
  - c) Sicurezza e controllo del territorio.
2. I costi afferenti i predetti servizi indivisibili saranno determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione e correlati ai singoli servizi alla fissazione ed approvazione delle aliquote TASI.

**ARTICOLO 10**  
**ARTICOLO 10**

**VERSAMENTI E RIMBORSI**

1. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento viene eseguito con le modalità di cui all'art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (modello F24) ovvero con apposito bollettino postale.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

3. Il versamento è eseguito in autoliquidazione da parte del contribuente. Per l'anno 2014 il versamento del tributo è suddiviso in due rate, la prima da versarsi entro il 16 ottobre e la seconda a saldo entro il 16 dicembre.
4. La TASI non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo annuo complessivamente dovuto e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. Per i rimborsi e le compensazioni della TASI valgono le stesse disposizioni previste nel regolamento comunale per l'IMU.

**ARTICOLO 11**

**DICHIARAZIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI – INTERESSI**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione TASI nei termini e secondo le modalità previste nel Regolamento comunale IMU.
2. Nel caso di immobili occupati da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la dichiarazione TASI viene presentata da quest'ultimo, il quale indicherà le generalità complete dell'occupante, gli estremi del titolo che ne legittima la detenzione, allegando copia del contratto di locazione o comodato.
3. In materia di accertamento e liquidazione del tributo, sanzioni e interessi si applicano le medesime disposizioni previste per l'IMU nel relativo Regolamento comunale.

**ARTICOLO 12**

**CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, ovvero il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni e integrazioni.

## **ARTICOLO 13**

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – QUESTIONARI - PRESUNZIONI**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare specifici questionari al contribuente; richiedere dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente e siano rilevanti ai fini dell'accertamento e riscossione del tributo; può richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. La specifica richiesta di dati e notizie dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge, con l'indicazione anche delle sanzioni previste in caso di mancata risposta o di rilascio di dichiarazioni mendaci.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente, oltre alle sanzioni irrogabili, l'accertamento potrà essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile. Analoga facoltà è concessa qualora vi siano altri impedimenti che non consentano la rilevazione diretta di dati e notizie utili per la liquidazione e l'accertamento del tributo.

## **ARTICOLO 14**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE E TRASMISSIONE DEGLI ATTI NORMATIVI**

1. Con Provvedimento della Giunta è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto Funzionario sottoscrive ogni atto afferente la gestione del tributo, compresi gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni; gli atti di definizione dell'accertamento con adesione; i provvedimenti di sgravio, rimborso e rateazione, appone il visto di esecutività sui ruoli.
2. Al Funzionario spetta la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote, delle detrazioni e dei regolamenti del tributo sui servizi indivisibili sono inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e nel sito istituzionale dell'Ente.

## **ARTICOLO 15**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma allorché sia divenuto definitivo l'avviso di accertamento, che si verifica con il decorso di:  
- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;

- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
  - 6 mesi dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.
- Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 16**

### **DILAZIONE DI PAGAMENTO**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateazione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili. Il numero delle rate è stabilito dal Funzionario responsabile tenuto conto dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle condizioni economiche del contribuente documentate con modello ISEE. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs 218/97 per la riscossione rateale delle somme dovute a seguito della definizione dell'avviso di accertamento con adesione.
2. La rateazione comporta l'applicazione degli interessi legali nella misura vigente alla data di concessione del pagamento dilazionato.
3. Il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza del provvedimento di rateazione e la conseguente riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

## **ARTICOLO 17**

### **RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e per quanto compatibili quelle in materia di IMU.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

## **ARTICOLO 18**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014, salva diversa disposizione di legge.